



Il Presidente

RPCT della Regione OMISSIS

Fascicolo URAV 2843/2025

Oggetto: Richiesta di parere della Regione OMISSIS in merito alla pubblicazione dei dati relativi agli incarichi retribuiti svolti dai dipendenti pubblici nei casi previsti dalla legge o dal CCNL (prot. n. 94103 del 26/06/2025)

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, acquisita al protocollo ANAC n. 94103 del 26 giugno 2025, si rappresenta quanto segue.

Le questioni prospettate nella richiesta di parere riguardano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi retribuiti svolti dai dipendenti pubblici nei casi previsti dalla legge o dal CCNL e al relativo trattamento economico, con particolare riferimento a:

- 1) Incentivi economici alle funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. n. 36/2023; CCNL funzioni locali dirigenti e non dirigenti)
- 2) Incentivi economici per l'avvocatura (art. 9 l. n. 114/2014; CCNL funzioni locali dirigenti e non dirigenti)
- 3) Compensi per prestazioni di lavoro straordinario per attività di protezione civile e nelle emergenze (normative nazionali speciali e ordinanze di protezione civile)
- 4) Compensi per i componenti delle commissioni di concorso (art. 18 DPR 487/1994).

Preliminarmente, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 *"le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico"*.

Proprio dal dettato normativo si evince chiaramente che la pubblicità dei predetti dati è limitata ai soli incarichi per i quali sia richiesta l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e a quelli che siano conferiti dall'amministrazione.

Pertanto, solo in tali casi (incarico soggetto ad autorizzazione e incarico direttamente conferito dall'amministrazione) troverà applicazione il regime di pubblicità di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013.

Ciò rappresenta l'elemento dirimente che permette di qualificare un incarico come soggetto o meno agli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 18.

Ove, quindi, l'incarico rientri tra quelli di cui all'art. 18, dovrà essere pubblicato nella sotto-sezione *"Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti"* della sezione *"Amministrazione"*



trasparente”, mediante tabelle, nell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) con indicazione di oggetto, durata e compenso spettante per ogni incarico.

Con specifico riferimento alle fattispecie illustrate dall’istante, pur tenendo a mente quanto appena chiarito in merito al presupposto dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 18 cit. (conferimento o autorizzazione), ai fini collaborativi, si rappresenta quanto segue.

Quanto agli **incentivi alle funzioni tecniche**, l’Autorità ha già fornito chiarimenti nella delibera n. 1047/2020 precisando che, pur non sussistendo un obbligo di pubblicazione delle determinate dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici, da tali atti possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, in conformità al parere n. 3041/2024 del MIT.

Ciò in considerazione del fatto che i dati contenuti nelle predette determinate - da ricondurre all’art. 18 del d.lgs. 33/2013 - fanno riferimento a somme liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente.

Per completezza, preme chiarire che tali orientamenti risultano in linea anche con il parere 10/2025 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale – nel valutare la diversa questione dell’accesso civico generalizzato a documenti relativi a tali incentivi – ha evidenziato che, qualora venga dato accesso a determinati documenti, il rischio di pregiudizio concreto alla riservatezza dei dipendenti viene in rilievo laddove questi ultimi non rientrino tra i soggetti obbligati alla trasparenza, come avviene ad esempio per gli organi di vertice, i dirigenti, i consulenti, i collaboratori secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 33/2013. Per questi soggetti infatti *“sussiste una specifica disciplina di settore che prevede specifici oneri di trasparenza, fra cui la pubblicità dei relativi compensi connessi all’assunzione della carica e agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che per questi dati non è possibile richiamare alcun motivo di protezione dei dati personali”*.

Invero, l’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, nel caso di specie, costituisce la base normativa che prevede la pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, ma non la pubblicazione di documentazione ulteriore, quali determinate di liquidazione, determinate di ripartizione, schede di incentivi, per i quali non sussiste alcun obbligo di pubblicazione.

Per completezza, preme sottolineare che il richiamo agli artt. 14 e 15 cit. è a titolo meramente esemplificativo, anche perché altrimenti non si spiegherebbe nell’ambito degli incentivi alle funzioni tecniche - che sono da riferirsi unicamente al personale interno – il riferimento all’obbligo di pubblicazione dei dati dei consulenti e collaboratori (art. 15 cit.).

Quanto sopra esposto è stato già ribadito dall’Autorità, da ultimo, nel parere anticorruzione del 23.07.2025 reso con riferimento al fascicolo 2764/2025.

Con riferimento agli **incentivi economici per l’avvocatura** e alle **attività di protezione civile e nelle emergenze**, si ribadisce che solo ove sia prevista l’autorizzazione dell’amministrazione o il



conferimento di uno specifico incarico, i relativi dati dovranno essere pubblicati ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 33/2013.

Con specifico riferimento ai dati relativi agli **incentivi economici per l'avvocatura**, si ricorda che, ai sensi dell'art 9 della L. n. 114/2014, i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti delle stesse sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011. Tale ultima disposizione prevede, nel dettaglio, il trattamento economico annuo stabilendo un parametro massimo.

Sul punto, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che tale attività sia più che altro espressione specifica della prestazione lavorativa, essendo più corretto inquadrare tali compensi professionali come quota parte, a titolo di onorari, della retribuzione ordinariamente spettante al legale interno, conseguita in funzione dell'attività professionale svolta nell'interesse dell'ente sulla base del contratto di lavoro (Corte conti, Sez. contr. reg. Piemonte, n. 20/2018/Par; Sez. contr. reg. Campania, n. 235/2017/Par).

In ogni caso, occorre che ciascuna amministrazione, in considerazione della eterogeneità degli incarichi in esame, individui gli incarichi da ricondurre nel regime di pubblicazione di cui all'art. 18 cit. e ciò ove sia presente per il dipendente un atto di conferimento o un atto di autorizzazione dello specifico incarico.

Con riferimento, infine, agli incarichi di **componenti delle commissioni di concorso**, l'art. 18 del DPR 487/1994 richiama l'art. 3, co. 13, della legge n. 56/2019, che presuppone uno specifico atto di conferimento dell'incarico da parte dell'amministrazione, comportando così - ove il soggetto sia un dipendente della medesima amministrazione conferente (componente interno della commissione) - l'applicazione del regime di pubblicità di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013.

Qualora, invece, il componente di una commissione concorsuale sia un soggetto esterno all'amministrazione, i relativi dati saranno da pubblicare ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 33/2013 (cfr. FAQ in materia di trasparenza e Delibera n. 1310/2016 e Allegato 1).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 9 settembre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente